



CONTRATTO QUADRO DI INVESTIMENTO

ENER2CROWD S.r.l. S.B. con sede legale in Milano, Corso Indipendenza 1, Partita Iva 10585050965, REA MI-2543587, PEC ener2crowd@legalmail.it, capitale sociale euro 120.348,00, in persona del suo legale rappresentante, dott. Niccolò Sovico, autorizzata ad operare come Crowdfunding Service Provider in Italia ai sensi del regolamento EU 1503/2020 con autorizzazione n. 22877 dell'8/11/2023 ed autorizzata ad operare come Agente di Pagamento dalla Banca di Francia con delibera ACPR n. 2019071201, SIRET 500 486 915, offre al pubblico i servizi di investimento di seguito riportati, sulla base delle Condizioni di contratto contenute nel presente Contratto Quadro di Investimento che viene è accettato per adesione sulla piattaforma di crowdfunding ospitata all'indirizzo web www.ener2crowd.com (Cass. SS.UU. 16.01.2018 n. 898)

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:

"ACF": L'Arbitro per le Controversie Finanziarie di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 relativa alle modifiche al regolamento di attuazione dell'art. 2. commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

"Area riservata": pagina del Portale dedicata all'Investitore, dove sono salvate le informazioni rese e i documenti sottoscritti.

"Contratto" il presente documento.

"E2C" la società ENER2CROWD S.r.l. S.B. con sede legale in Milano, Corso Indipendenza 1, Partita Iva 10585050965, REA MI-2543587, PEC ener2crowd@legalmail.it

"Titolare del Progetto" ogni persona fisica o giuridica che persegue l'obiettivo di reperire fondi tramite il Portale ed a tale scopo intenda contrarre finanziamenti o ottenere la sottoscrizione di valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding ai sensi del Regolamento."

"FEA": firma elettronica avanzata, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS).

"Fornitore di Servizi di Pagamento": ogni soggetto autorizzato a prestare servizi di pagamento (es: Istituti Bancari, Istituti di pagamento, IMEL) autorizzato ad operare secondo la normativa vigente.

"Investitore" ogni persona, fisica o giuridica che abbia sottoscritto il Contratto e che voglia accedere ad uno dei Servizi di Crowdfunding.

"Investitore non Sofisticato" ogni Investitore diverso da un Investitore Professionale o Sofisticato.

"Investitore Professionale" ogni persona giuridica che abbia i requisiti di cui all'Allegato n. 3 paragrafo I del Regolamento Consob n. 16190/2007 (c.d. investitori professionali di diritto) e che si qualifichi come tale nei confronti di E2C.

"Investitore Sofisticato" ogni persona fisica o giuridica che

avendo i requisiti di cui all'allegato II, sezione I, punto 1, 2, del Regolamento attesti il possesso di detti requisiti e faccia richiesta di essere trattato come Investitore Sofisticato nelle modalità e con le dichiarazioni previste all'allegato II, sezione II del Regolamento.

"Istituto di Pagamento" soggetto nazionale o comunitario, diverso dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzato a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.

"KIIS": la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, redatta dal Titolare del Progetto e pubblicata sul Portale a corredo dell'Offerta (articolo 23 del Regolamento).

"Offerta", la comunicazione pubblicata sul Portale avente ad oggetto un'offerta di investimento al pubblico contenente almeno gli elementi essenziali previsti dall'art. 1336 c.c., irrevocabile fino ad un determinato termine e che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e sul progetto di crowdfunding oggetto dell'offerta, così da mettere l'investitore in condizione di investire nel progetto di crowdfunding.

"Ordine di Investimento" l'accettazione da parte dell'Investitore dell'Offerta del Titolare del Pro, con la precisazione dell'ammontare dell'investimento espresso in euro.

"Portale" la piattaforma di crowdfunding ospitata all'indirizzo web www.ener2crowd.com.

"Progetto di crowdfunding" la o le attività imprenditoriali per le quali il Titolare del Progetto persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti tramite l'offerta di crowdfunding.

"Regolamento" il Regolamento EU 1503/2020.

"Servizi di Crowdfunding" l'abbinamento tra gli interessi a finanziare attività economiche tramite l'utilizzo del Portale consistenti in:

- i) intermediazione nella concessione di prestiti;
- ii) collocamento senza impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione a, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding.

"Strumenti ammessi ai fini di crowdfunding" le azioni e/o quote di capitale sociale di una società privata a responsabilità limitata che non sono soggette a restituzioni che di fatto ne impedirebbero il trasferimento, comprese restrizioni relative alle modalità di offerta o pubblicazione di tali azioni.

"Utente" ogni persona, fisica o giuridica, che abbia concluso con successo la fase di registrazione, di identificazione e ove necessaria adeguata verifica ai fini di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo sul Portale e che sia abilitata ad accedere ai servizi previsti dal Contratto ma che non lo abbia ancora sottoscritto.

"Valori mobiliari", valori mobiliari quali definiti all'art. 4, paragrafo 1, punto 44 della direttiva 2014/65/UE

"Wallet" conto di pagamento digitale aperto presso un Fornitore di Servizi Pagamento, convenzionato con E2C.



2. OGGETTO

Il Contratto ha ad oggetto e disciplina l'erogazione di Servizi di Crowdfunding resi da E2C in favore dell'Investitore che voglia aderire ad una o più Offerte pubblicate sul Portale.

3. MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è concluso dall'Utente ed è sottoscritto tramite Firma Elettronica Avanzata (FEA), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 25 e 26 del Regolamento UE 910/2014 (eIDAS).

In particolare, l'Utente dovrà apporre la propria sottoscrizione di un documento informatico in formato PDF o equivalente, visualizzato sul Portale ed inviato al proprio indirizzo e-mail dichiarato in sede di registrazione al Portale mediante l'inserimento di un codice OTP che verrà inviato da E2C al numero di cellulare indicato dall'Utente in sede di registrazione sul Portale. Una volta inserito il codice OTP, il Contratto si considererà sottoscritto tramite FEA e una copia in formato PDF, con l'indicazione dell'ora e data e dell'indirizzo IP dell'Utente verrà inserito all'interno dell'Area Riservata dell'Investitore e inviato a mezzo email.

Il Contratto potrà essere scaricato, e conservato dall'Investitore su supporto durevole o equivalente.

4. LA QUALIFICA DELL'INVESTITORE.

L'Investitore, per accedere ai Servizi di Crowdfunding erogati da E2C sul Portale, deve preliminarmente richiedere in quale categoria intende essere classificato, assumendosene la responsabilità, a quale tipologia di Investitore appartiene scegliendo tra le tre seguenti categorie:

- Investitore non Sofisticato
- Investitore Sofisticato
- Investitore Professionale

L'Investitore potrà qualificarsi Investitore Professionale o Investitore Sofisticato, unicamente se rispetta i requisiti previsti dalla legge per aderire a tali tipologie, come illustrato nella pagina del Portale dedicata a questa fase.

La persona giuridica che si qualifica Investitore Professionale o Investitore Sofisticato è tenuta a produrre idonea documentazione, seguendo le istruzioni rese nella relativa pagina del Portale. E2C fornirà supporto, eventualmente segnalando alcune criticità ed incoerenze rilevate (es: documento scaduto, non leggibile) necessarie per il completamento con successo di questa specifica fase.

Qualunque Investitore che intenda essere qualificato come Investitore Sofisticato, insieme all'attestazione dei requisiti posseduti, sarà tenuto a dichiarare espressamente:

- a) di esser consapevole delle conseguenze della perdita della tutela collegata allo status di Investitore non Sofisticato;
- b) di essere responsabile della veridicità delle informazioni fornite nella richiesta.

E2C procede alla classificazione dell'Investitore discrezionalmente, all'esito della valutazione delle informazioni e dei documenti forniti

L'Investitore è responsabile della correttezza e veridicità delle informazioni rese ad E2C, laddove possano rilevare al fine di modificare la qualifica che si è attribuito.

E2C non è responsabile della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese dall'Investitore.

L'Investitore deve tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la qualifica che si è attribuito.

5. L'INVESTITORE NON SOFISTICATO

Prima di dare all'Investitore non Sofisticato pieno accesso per investire sul Portale, E2C deve valutare se i Servizi di Crowdfunding offerti, e quali di essi, siano appropriati al suo profilo di rischio.

A tal fine, E2C somministra all'Investitore non Sofisticato uno specifico test di ingresso di verifica delle conoscenze, conformemente all'art. 21 del Regolamento e chiede di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite.

5.1 IL TEST D'INGRESSO DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE

L'Investitore non Sofisticato deve compilare attentamente il test e rispondere sinceramente per poter essere correttamente classificato da E2C nel cluster di appropriatezza pertinente.

Ciascuno specifico investimento è ritenuto appropriato al profilo di rischio dell'Investitore non Sofisticato quando il profilo di rischio attribuito da E2C all'investimento è compatibile con il profilo di rischio dell'Investitore non sofisticato.

Pertanto, in base al risultato ottenuto, l'Investitore non Sofisticato potrebbe essere considerato appropriato solo per alcune Offerte ed inappropriato per altre Offerte.

E2C rivedrà la valutazione ogni due anni, invitando l'Investitore non Sofisticato a ripetere il test.

In caso di modifica di una o più domande presenti nel test, o ogni qualvolta ritenga opportuno utilizzare un diverso approccio valutativo, anche se non decorsi due anni, E2C inviterà l'Investitore non Sofisticato a ripetere il test.

Nel caso in cui l'Investitore non Sofisticato non ripeta il test potrà comunque investire, ma verrà considerato inappropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale.

L'Investitore non Sofisticato è ritenuto inappropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding nei seguenti casi:

- (i) non raggiunge il punteggio minimo all'esito del test;
- (ii) risponde in maniera errata ad alcune domande "bloccanti" del test;
- (iii) decide di non sottoporsi al test.

In tali casi, quando intende procedere ad investire sul Portale, riceve uno specifico *alert* che evidenzia il rischio di perdita della totalità del capitale che intende investire.

Il processo di investimento del Portale, in tal caso, richiede che l'Investitore non Sofisticato riconosca espressamente di avere ricevuto e compreso la segnalazione di rischio.

5.2 LA SIMULAZIONE DELLA CAPACITÀ DI SOSTENERE LE PERDITE

E2C, nel valutare se i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Por-



tale e quali di essi siano appropriati all'Investitore non Sofisticato, chiede a quest'ultimo di effettuare una simulazione in merito alla capacità di sostenere le perdite, calcolata in misura pari al 10% del patrimonio suo netto.

E2C mette a disposizione dell'Investitore non Sofisticato uno specifico *tool* gratuito, che consente all'Investitore non Sofisticato di effettuare agevolmente il calcolo. L'Investitore può autorizzare E2C a conservarne il risultato per un periodo di 12 mesi. In caso contrario, dovrà ripetere la simulazione ogni volta che intenderà investire nei Servizi di Crowdfunding.

Allo scadere dei 12 mesi, l'Investitore non Sofisticato dovrà ripetere la simulazione.

L'Investitore non Sofisticato può sempre ripetere la simulazione della capacità di sostenere le perdite ed è invitato a farlo ogni qualvolta mutino le sue condizioni patrimoniali.

L'Investitore non Sofisticato può decidere di non comunicare il dato relativo al patrimonio netto. In tal caso, per poter proseguire, dichiara di avere ricevuto il risultato della simulazione.

5.3 ASSUNZIONE DEL RISCHIO

L'Investitore prende atto che ogni investimento sul Portale è compiuto a proprio rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dei rischi insiti negli investimenti effettuati mediante Servizi di Crowdfunding nonché dei rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi di PMI, aziende innovative e di start-up.

6. L'INVESTITORE PROFESSIONALE E L'INVESTITORE SOFISTICATO.

Il profilo di rischio dell'Investitore qualificato come Investitore Professionale o Investitore Sofisticato è considerato appropriato per tutti i Servizi di Crowdfunding pubblicati sul Portale e pertanto lo stesso non viene sottoposto al test d'ingresso di verifica delle conoscenze e alla simulazione per valutare la capacità di sostenere le perdite.

In ogni caso, detto Investitore deve impegnarsi a tenere aggiornate le informazioni rese, laddove possano rilevare al fine di modificare la sua classificazione.

7. SERVIZI DI PAGAMENTO E RTO

Per poter accedere ai Servizi di Crowdfunding, l'Investitore è tenuto ad utilizzare i servizi di pagamento offerti da un fornitore autorizzato secondo la normativa vigente (Istituto bancario, IMEL, Istituto di Pagamento) e convenzionato con E2C. Ove si tratti di IMEL o Istituto di Pagamento l'Investitore è tenuto a stipulare un apposito contratto per usufruire dei relativi servizi ai sensi della normativa vigente.

8. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI CROWDFUNDING.

I termini e le condizioni di ciascuna Offerta rimangono vincolanti per il Titolare del Progetto dal momento in cui l'Offerta è presente sul Portale fino alla data anteriore tra le seguenti:

a) la data di scadenza dell'Offerta annunciata da E2C nel momento in cui l'Offerta di crowdfunding è pubblicata sul Portale;

ovvero

b) la data nella quale viene raggiunto l'obiettivo di finanziamento fissato o, in caso di obiettivo di finanziamento flessibile, l'obiettivo di finanziamento massimo.

9. KIIS.

E2C pubblica nella documentazione dell'Offerta il KIIS che contiene, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- i) le informazioni di cui all'Allegato I del Regolamento;
- ii) la clausola di esclusione della responsabilità;
- iii) le segnalazioni di rischio.

Il KIIS è redatto dal Titolare del Progetto e verificato da E2C nei modi fissati dalla normativa vigente.

Il Titolare del Progetto è tenuto a comunicare ad E2C ogni variazione delle informazioni e quindi a tenere aggiornato il KIIS costantemente e per la durata dell'Offerta.

L'Investitore può chiedere a E2C di provvedere alla traduzione fedele e scrupolosa del KIIS in una lingua di sua scelta. Qualora non fornisca la citata traduzione, E2C consiglia chiaramente all'Investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.

L'Investitore è tenuto a leggere attentamente il KIIS, prima di procedere con l'investimento.

E2C adotta procedure adeguate a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nel KIIS e qualora individui omissioni, errori o imprecisioni che potrebbero avere ripercussioni significative sul rendimento atteso dell'investimento, segnala tempestivamente tali omissioni, errori o imprecisioni al Titolare del Progetto, il quale completa o corregge tempestivamente tali informazioni.

Qualora il Titolare del Progetto non proceda tempestivamente a tali completamenti o correzioni, E2C sospenderà l'offerta di crowdfunding finché il KIIS non sia stato completato o corretto, e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni di calendario.

E2C informa immediatamente l'Investitore che ha investito in un'Offerta delle irregolarità individuate, delle misure già adottate e delle ulteriori misure che intende adottate e della possibilità di revocare l'investimento.

Il diritto di revoca può essere esercitato entro (7) sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza dell'investitore.

Se, dopo 30 giorni di calendario, il KIIS non è stato completato o corretto da parte del Titolare del Progetto, per rettificare tutte le irregolarità individuate, l'Offerta viene ritirata dal Portale e vengono rimborsate all'Investitore le somme eventualmente investite.

Tale eventualità è compatibile con l'irrevocabilità dell'Offerta in quanto non indipendente da una manifestazione di volontà del Titolare del Progetto, ma conseguente ad un annullamento dell'Offerta imposto da E2C per la potenziale lesione degli interessi dell'Investitore.

10. PERIODO DI RIPENSAMENTO PREVISTO PER L'INVESTITORE

Per ogni Investitore l'Ordine di Investimento è soggetto ad un



periodo di ripensamento della durata di quindici (15) giorni di calendario, decorrente dal momento in cui viene effettuato l'investimento.

Durante tale periodo l'Investitore può revocare liberamente l'investimento, senza incorrere in alcuna penalità.

11. SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DELL'OFFERTA DI CROWDFUNDING.

Nel caso in cui E2C sospenda o cancelli l'Offerta pubblicata sul Portale, ne viene data immediata comunicazione all'Investitore.

Se l'Offerta è sospesa, E2C sospende per l'Investitore la possibilità di investire, per tutta la durata della sospensione.

Se l'Offerta viene cancellata E2C procede al rimborso a favore dell'Investitore delle somme eventualmente investite.

12. VERIFICHE PRELIMINARI ALL'INVESTIMENTO

E2C procede anzitutto a verificare se l'Offerta scelta dall'Investitore non Sofisticato sia per lui appropriata.

A tal fine E2C attribuisce ad ogni Offerta una classe di rischio, senza però renderla pubblica sul Portale. Nel caso in cui la classe di rischio dell'Offerta non sia appropriata al profilo di rischio dell'Investitore non Sofisticato (art. 5.1), E2C emette una segnalazione di rischio di perdita della totalità del denaro investito.

Solo dopo che l'Investitore non Sofisticato ha riconosciuto espressamente di aver ricevuto e compreso la segnalazione di rischio, lo stesso può procedere ad inserire la somma che intende investire.

Quando l'Investitore formula un ordine di investimento E2C procede alle ulteriori seguenti due verifiche sull'Investitore non Sofisticato:

- I) la somma che intende investire ovvero il totale degli investimenti effettuati sul Portale sia inferiore al 10% del suo patrimonio netto.
Nel caso in cui la soglia del 10% venga superata, E2C emette un *alert* in cui avvisa l'Investitore non Sofisticato di tale circostanza. Se l'Investitore non Sofisticato non ha comunicato il risultato della simulazione (art. 5.2) gli verrà emesso un *alert*, ogni volta che effettua un investimento, nel quale si riporta l'impossibilità per E2C di verificare il superamento della soglia del 10%.
- II) La somma che intende investire sia superiore all'importo più elevato tra € 1.000,00 o al 5% del patrimonio netto.

Nel caso in cui all'esito della verifica di cui al punto II) risulti che l'Investitore non Sofisticato voglia investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, E2C, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 7 del Regolamento, procede come di seguito descritto:

- 1) emette un'avvertenza sui rischi collegati a tale investimento;
- 2) richiede all'Investitore non Sofisticato di prestare un esplicito consenso ad effettuare l'investimento
- 3) verifica se l'Investitore non Sofisticato comprende l'investimento e i relativi rischi.

Per quanto riguarda la verifica di cui al precedente punto 3) E2C

procede come di seguito:

- a) verifica se l'Investitore non Sofisticato sia appropriato (art. 5.1) per l'investimento individuato;
- b) nel caso l'Investitore non Sofisticato non risulti appropriato per l'investimento scelto, verifica che quest'ultimo risulti quantomeno appropriato in relazione alla sezione del test di verifica delle conoscenze relativa alle conoscenze finanziarie.

Se le predette verifiche dovessero dare esito negativo, E2C non consentirà all'Investitore non Sofisticato di investire una somma superiore o ad € 1.000,00 o al 5% del proprio patrimonio netto, informandolo che ai sensi della normativa a protezione degli investitori l'investimento per quello specifico progetto non è abilitato ad investire oltre tali soglie.

13. L'ORDINE DI INVESTIMENTO

Sottoscritto il Contratto e superate con successo le verifiche descritte nel precedente art. 12, l'Investitore potrà impartire uno o più Ordini di Investimento concernenti una o più Offerte.

Per poter accedere ai servizi di crowdfunding l'Investitore è tenuto ad utilizzare i servizi di pagamento offerti da un fornitore autorizzato secondo la normativa vigente (es. istituto bancario, IMEL, Istituto di pagamento) e convenzionato con E2C.

Ove il fornitore di servizi di pagamento convenzionato sia un IMEL o un Istituto di Pagamento, per poter investire, il Wallet dell'Investitore deve essere capiente, ove invece si tratti di una Banca, l'Ordine di Investimento è condizionato al buon esito del bonifico bancario e quindi all'arrivo dei fondi.

Nel caso in cui l'Ordine di Investimento sia superiore a quanto disponibile nel Wallet l'investimento non può essere perfezionato e E2C non ne terrà in alcun caso conto.

L'ordine di investimento viene conferito per iscritto, sul Portale, in forma digitale.

Le parti, in ogni caso, si danno atto che la forma scritta non costituisce forma convenzionale per la validità dell'ordine stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 1352 cod. civ..

L'Ordine di Investimento viene salvato sulla Pagina Riservata dell'Investitore da cui può essere scaricato e conservato su supporto durevole.

E2C mantiene traccia e conserva le informazioni relative all'ora e la data di ricevimento dell'investimento.

Per i contratti di prestito, per la conferma dell'ordine di investimento, l'Investitore dovrà sottoscrivere, con la procedura del point&click, i seguenti documenti:

- ii) condizioni generali di finanziamento tra Emittente e Investitore
- iii) condizioni particolari di finanziamento tra Emittente e Investitore

Il Piano di ammortamento, ove previsto, sarà visualizzato nell'Area Riservata, se e quando la campagna di crowdfunding si sarà conclusa con successo.

14. GESTIONE DEGLI ORDINI DI INVESTIMENTO



Ove per una singola Offerta, pervengano più ordini di investimento che non possano essere soddisfatti (es. raggiungimento della soglia massima di raccolta, indisponibilità di strumenti finanziari), E2C darà priorità all'ordine per il quale la provvista pervenga per prima.

15. COMMISSIONI PER L'INVESTITORE

Le commissioni a carico dell'Investitore, per ogni singolo investimento, sono pari per l'intermediazione nella concessione dei prestiti:

- a) 3% sugli interessi percepiti da quest'ultimo
- b) Il 10% sugli interessi di mora eventualmente percepiti dall'Investitore in caso di ritardo nel pagamento di ogni singola rata.

Le commissioni a carico dell'Investitore, per ogni singolo investimento, per il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione a, punto 7), della Direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari e strumenti ammessi a fini di crowdfunding emessi da titolari di progetti o società veicolo, e ricezione e trasmissione degli ordini di clienti, relativamente a tali valori mobiliari e strumenti ammessi ai fini di crowdfunding sono pari a:

- a) 2% del importo dell'importo investito
- Restano sempre a carico dell'Investitore le eventuali commissioni e costi richiestigli ad esempio dalla suo istituto bancario o dal Fornitore di Servizi di Pagamento per l'ordine di investimento e il trasferimento del denaro, nonché dalla società di Intermediazione mobiliare per il servizio di rubricazione.

16. REGIME ALTERNATIVO DI TRASFERIMENTO E INTESTAZIONE DELLE QUOTE

Nell'ambito del servizio di collocamento di strumenti ammessi ai fini di crowdfunding, attraverso un apposito accordo tra Ener2Crowd e Directa S.I.M S.p.a. con sede legale in Torino, Via Buozzi n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 06837440012, società di Intermediazione mobiliare autorizzata alla prestazione dei servizi di i) ricezione e trasmissione ordini, ii) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'Emittente, iii) esecuzione ordini per conto dei Clienti aventi per oggetto strumenti finanziari e iv) consulenza in materia di investimenti (di seguito, anche "Directa SIM"), all'Investitore avente residenza fiscale italiana viene data la possibilità di usufruire del regime alternativo di intestazione e trasferimento delle quote, di cui all'art. 100-ter, co. 2, del TUF (il "Regime Alternativo") ai termini e alle condizioni di seguito indicati.

Il Regime Alternativo, applicabile soltanto alle offerte di quote di società a responsabilità limitata, permette agli Investitori di effettuare l'intestazione delle quote sottoscritte sulla Piattaforma per il tramite di Directa SIM la quale, dunque, procederà all'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dell'Investitore (effettuando il così detto "Servizio di Rubricazione") aprendo un apposito conto presso Directa SIM intestato all'investitore che

aderisce al regime Alternativo (il "Conto SIM").

L'adesione al Regime Alternativo comporta una deroga al regime ordinario di cui all'art. 2470, co. 2, c.c. e all'art. 37, co. 1-bis, del DL. 112/2008 (il "Regime Ordinario"), ed è oggetto di specifica opzione da parte dell'Investitore. L'adesione comporta il contestuale e obbligatorio conferimento a Directa del mandato affinché la stessa proceda alla intestazione delle Quote.

L'Investitore prende atto e acconsente a sostenere i costi e gli oneri connessi al servizio reso da Directa. Per maggiori informazioni sul Regime Alternativo e sui relativi costi è disponibile sul portale un'apposita sezione informativa sul Portale.

17. INFORMAZIONI ALL'INVESTITORE

E2C si impegna a fornire all'Investitore informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito ai costi, rischi finanziari ed oneri connessi ai Servizi di Crowdfunding o agli investimenti, sui criteri di selezione dei progetti, e sulla natura dei propri Servizi di crowdfunding e sui rischi a essi connessi.

E2C fornisce all'Investitore tutte le informazioni previste all'art. 19 del Regolamento tramite la pubblicazione delle stesse in un'apposita area all'interno del Portale.

I Servizi di Crowdfunding offerti non rientrano nel sistema di garanzia dei depositi istituito in conformità della direttiva 2014/49/UE e i valori mobiliari o gli strumenti ammessi a fini di crowdfunding acquisiti attraverso il Portale non rientrano nel sistema di indennizzo degli investitori istituito in conformità della direttiva 97/9/CE.

18. CONFLITTO DI INTERESSI

E2C osserva le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di conflitti di interesse. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nell'apposita Policy pubblicata sul Portale.

19. ESONERO DI RESPONSABILITÀ

E2C non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dell'Investitore, dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art. 1218 cod. civ. L'Investitore prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite dalla legge.

In tali casi E2C informerà immediatamente l'Investitore dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che l'Investitore non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.



20. CONDIZIONE SOSPENSIVA DEL CONTRATTO

L'efficacia del Contratto è sospesa fino a quando E2C non avrà concluso con successo il procedimento di identificazione e adeguata verifica, previsto nei T&C pubblicati sul Portale.

21. DIRITTO DI RECESSO

E2C riconosce a tutti gli Investitori, siano esse persone fisiche o giuridiche, il diritto di recesso dal Contratto. Tale diritto può essere esercitato liberamente, e senza incorrere in penali.

22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

E2C tratterà i dati personali dell'Investitore nel rispetto della normativa vigente (Reg. UE 679/2016, D. Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018). Tutte le informazioni inerenti al trattamento dei dati personali saranno rese disponibili da E2C all'Investitore durante le fasi di registrazione e conclusione dell'investimento.

Durante l'esecuzione del contratto E2C trasferirà i dati personali dell'Investitore (es. dati anagrafici, e-mail, codice fiscale e dati relativi all'investimento) a propri fornitori, il cui ruolo è strettamente indispensabile per finalizzare l'investimento, che, tratteranno i dati personali quali autonomi titolari del trattamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano:

- a) Istituto di pagamento convenzionato con E2C.
- b) Titolare del Progetto (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
- c) Registro delle imprese competente (solo per valori mobiliari o strumenti ammessi ai fini di crowdfunding).
- d) Ad eventuali altri Titolari del trattamento.
- e) Società fiduciaria

23. MISCELLANEA

Il Contratto ed ogni rapporto con l'Investitore sono regolati dalla legge italiana.

Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nel Contratto e nei singoli servizi e rapporti accesi, si computano secondo quanto previsto nel codice civile, tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

In ogni caso E2C:

- si riserva sempre la facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole all'Investitore, il Contratto in caso di giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, o processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) con un preavviso non inferiore a 3 giorni. Le modifiche al Contratto entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dall'Investitore ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso.

- impiega misure tecnologiche che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini di investimento. Nell'esecuzione degli ordini E2C agisce per servire al meglio gli interessi di ciascun Investitore in conformità alla normativa vigente.
- si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di investire. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta da E2C.
- potrà modificare i sistemi di identificazione dell'Investitore nonché quelli di sicurezza dandone preventiva comunicazione allo stesso,

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche di E2C sono fatte all'Investitore con pieno effetto all'indirizzo e-mail dallo stesso comunicato e validato in fase di registrazione, o con altre modalità tempestivamente comunicate da E2C.

24. CONTROVERSIE TRA E2C E INVESTITORE

Nel caso in cui sorga una controversia tra l'Investitore e E2C con riferimento alla prestazione di servizi di investimento, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, l'Investitore ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nella Policy sui Reclami pubblicata sul Portale.

I reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie e, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'Investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro.

L'Investitore ha diritto di ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui alla delibera CONSOB n. 19602 del 4 maggio 2016, relativa all'istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie e all'adozione del regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

E2C aderisce all'Arbitro per le Controversie finanziarie e fornisce agli Investitori le seguenti informazioni:

- i) L'arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF e nel Regolamento (UE) n. 2020/1503 e nelle relative disposizioni attuative;
- j) L'Arbitro può conoscere, ancorché in via incidentale e ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale.
- k) Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro comunque superiori a euro cinquecentomila'



- l) In caso di domande risarcitorie, l'Arbitro riconosce all'investitore solo i danni che sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1, con esclusione dei danni non patrimoniali¹.

L'Arbitro conosce esclusivamente di controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

il diritto di ricorrere all'Arbitro stesso non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti

Tutta la documentazione concernente il procedimento innanzi al ACF è reperibile sul sito web www.acf.consob.it. Sul medesimo sito web è possibile avviare il procedimento.

La presentazione del ricorso all'ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario.

Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione, può comunque rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

25. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia sull'esecuzione o interpretazione del Contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 23, le parti eleggono quale Foro Competente in via esclusiva, in deroga a quanto previsto dal Codice di Procedura Civile, il Foro di Milano.

Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Investitore sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo, il Foro competente sarà quello della residenza dell'Investitore.